



Pieve di Soligo, 18.12.2025

Informativa n. 18

## OGGETTO: novità del periodo

Legge semplificazioni (L. 182/2025 in G.U. del 02/12/2025)	<p>È stata pubblicata la legge 182, di cui si riportano le principali disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione o esposizione <u>pubblicitaria non dovrà più essere versato</u>, oltre che per le insegne di esercizio dell'attività presso la sede aziendale (già esenti in precedenza), anche per le targhe di attività commerciali e di produzione di beni o servizi o di cantieri ove si svolga l'attività stessa; resta ferma la superficie complessiva esente pari a 5 metri quadrati;</li> <li>viene prorogata fino al 30 giugno 2027 la validità dei titoli ottenuti per l'installazione di "dehors" ai sensi della normativa emergenziale Covid; ciò significa che bar, ristoranti ed esercizi pubblici possono utilizzare gli spazi esterni già in precedenza occupati, ancora per un altro anno e mezzo.</li> </ul>		
Percentuale di detrazione IVA al 40% sui costi delle auto, prorogata fino al 2028	<p>Si segnala che con Decisione (UE) del 08.12.2025 n. 2529, <u>è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2028</u>, l'autorizzazione concessa a suo tempo all'Italia, che prevede una percentuale forfettaria del 40% per la detrazione dell'IVA assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore (auto/motoveicoli non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa).</p>		
Tasso di interesse legale per l'anno 2026	<p>Con decreto ministeriale del 10/12/2025, è stato fissato il tasso di interesse legale al 1,60%, in ragione d'anno, per il 2026. Ricordiamo che il tasso degli interessi legali si applica, ad esempio, nei calcoli del ravvedimento operoso in caso di ritardato pagamento dei tributi.</p>		
Detrazione iva per le fatture d'acquisto a cavallo d'anno: i vari casi	Momento di emissione fattura da parte del fornitore	Momento di ricezione <sup>1</sup> fattura emessa dal fornitore	Momento di detrazione iva
	Dicembre 2025	Dicembre 2025 (e registrata entro dicembre)	Detrazione nella liquidazione relativa al mese di dicembre
		Dicembre 2025 (ma registrata nel 2026)	Detrazione nella liquidazione relativa al mese di dicembre, ma la fattura va registrata (entro il 30 aprile '26) in apposito registro sezionale
		Gennaio 2026	Detrazione esercitabile nel 2026, al più tardi con la presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2026
Novità in tema di normativa sul whistleblowing (canale di segnalazione di fatti illeciti da parte di un dipendente) <sup>2</sup>	<p>Il 12/12, l'ANAC ha pubblicato delle Linee guida allo scopo di fornire indicazioni più approfondate sulla gestione dei canali interni di segnalazione. Ad esempio, sul tema dell'individuazione delle modalità per effettuare la segnalazione in forma scritta, l'ANAC afferma che il ricorso alla posta elettronica (sia ordinaria che certificata/PEC) deve essere considerato di per sé non adeguato a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante in quanto, dal momento che i sistemi informatici di gestione della posta elettronica generano, raccolgono e conservano, i log di invio/ricezione dei messaggi, ciò può consentire di risalire all'identità della persona segnalante. È comunque possibile, in tal caso, attuare specifiche contromisure opportunamente giustificate quali misure di mitigazione del rischio. Le linee guida<sup>3</sup> sono state pubblicate dopo che è stato chiesto un parere al Garante Privacy<sup>4</sup>.</p>		
Invio dei dati 2025 al sistema "Tessera Sanitaria" da parte	<p>Un decreto del Ministero dell'Economia (pubblicato nella G.U. del 10/11 scorso) ha stabilito la scadenza di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria al 31 gennaio di ogni anno; per i dati relativi al 2025<sup>5</sup> la scadenza cadrà il 02 febbraio 2026<sup>6</sup>. Ricordiamo infatti che l'invio va fatto annualmente (si veda la ns. informativa n. 16/2025).</p>		

<sup>1</sup> Il momento di ricezione si ricava dalla data presente nel cassetto fiscale del committente, assegnata dall'SDI

<sup>2</sup> Si veda, per approfondimenti, la ns. informativa n. 14/2023; ricordiamo che la normativa si applica, in particolare in ambito privato, ai soggetti i quali hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato

<sup>3</sup> Scaricabili al link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.12.12.2025.whistleblowing-linee-guida-canali-interni>

<sup>4</sup> Il parere è scaricabile al link: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10184673>

<sup>5</sup> Si deve tenere conto della data del pagamento e non di quella della fattura

<sup>6</sup> Data spostata al 02/02 perché il 31/1 è sabato e il 01/02 è domenica



degli operatori sanitari: fissata la scadenza	L'adempimento interessa tutti gli operatori sanitari i cui invii alimentano il Sistema TS, come farmacie, laboratori di analisi, strutture sanitarie pubbliche e private, medici e odontoiatri, psicologi, fisioterapisti e tutti gli altri professionisti della sanità iscritti ai relativi albi. Per i veterinari la scadenza resta invece fissata al 16 marzo 2026.
Trasporti internazionali: estensione della non imponibilità al subappaltatore/subvettore (D.lgs. 186/2025 pubblicato nella G.U. del 12/12/2025)	L'articolo 12 del Dlgs in oggetto prevede l'estensione della non imponibilità Iva, dei trasporti internazionali di merci, al caso in cui intervengono degli intermediari che operano in nome e per conto dell'esportatore, dell'importatore o del titolare del regime di transito. Già dal 2021, può fruire della non imponibilità Iva il trasporto fornito direttamente all'esportatore (o all'importatore o al destinatario dei beni); la nuova disposizione estende la non imponibilità anche ai subappalti (contratti di subvezione). Esempio: un autotrasportatore effettua in subvezione la prestazione di trasporto di beni nei confronti di un "appaltatore" (impresa di logistica/trasporto) che a sua volta ha ricevuto l'incarico di eseguire il trasporto da parte dell'esportatore. La disposizione è in vigore già dal 13 dicembre.
Pubblicato il DLgs. n. 184 del 27.11.2025 "Codice degli incentivi" (in vigore dal 01/01/2026)	È stato pubblicato sulla G.U. del 10.12.2025 il decreto citato, le cui principali novità sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso in cui un'impresa non stipuli la polizza assicurativa contro gli eventi catastrofali, essa sarà esclusa dalle agevolazioni, tranne che dagli incentivi fiscali a erogazione automatica (che non prevedono, cioè, lo svolgimento di attività istruttorie valutative) e da quelli contributivi;</li> <li>• in riferimento agli incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta, che non prevedono lo svolgimento di attività istruttoria valutativa, la fruizione degli stessi, viene comunque subordinata alla preventiva comunicazione da parte del richiedente al soggetto competente dell'ammontare complessivo delle agevolazioni delle quali il medesimo richiedente intende fruire e la presunta ripartizione negli anni della fruizione stessa.</li> </ul>
Assemblee di società di capitali: possibilità di tenerle sempre in modalità "telematica" (Massima n. 216 del Consiglio notarile di Milano)	Segnaliamo la pubblicazione della massima in oggetto, con la quale i Notai di Milano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai soci delle <b>S.p.a.</b> è consentito l'intervento con mezzi di telecomunicazione, "anche in via esclusiva", sarà consentito solo in presenza di una apposita, seppure generica, clausola statutaria;</li> <li>• ai soci di <b>S.r.l.</b>, invece, si ritiene che, nel silenzio della legge, l'intervento con mezzi di telecomunicazione, sia ammissibile anche in mancanza di apposita disposizione dello statuto (a meno che non risulti espressamente vietato);</li> <li>• in ogni caso, è sempre possibile intervenire mediante mezzi di telecomunicazione, quando si tratti di <b>assemblea totalitaria</b>, quando cioè sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo;</li> <li>• in caso di assemblea convocata secondo le disposizioni statutarie (ad esempio con raccomandata AR inviata con congruo anticipo), con <b>indicazione di un luogo fisico di svolgimento dell'assemblea</b>, è da ritenersi necessario e sufficiente che nel luogo di convocazione si trovi il soggetto verbalizzante (segretario o notaio), mentre tutti gli altri soggetti (compreso il Presidente) possono intervenire e partecipare mediante mezzi di telecomunicazione;</li> <li>• è possibile per l'organo amministrativo (o comunque il soggetto che effettua la convocazione) indicare nell'avviso di convocazione che l'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione; tale possibilità, per le S.p.a., vale solo in presenza di una clausola che consenta, genericamente, l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.</li> </ul> A completamento dell'argomento, informiamo che il Decreto Legge "Milleproroghe" approvato il 12/12 scorso dal Governo, proroga fino al 30/09/2026, la normativa emergenziale (introdotta nel periodo Covid), in tema di convocazione delle assemblee in modalità telematica. Tale normativa "emergenziale" è infatti in scadenza entro fine 2025. <sup>7</sup>

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

<sup>7</sup> Ricordiamo che tali disposizioni, relative alla tenuta delle assemblee in forma telematica, si applicano anche alle Associazioni e alle Fondazioni nonché alle sedute dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali